



C.O.N.I.

F.I.G.C.

COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA

VIA DELLA PILA 1 – 30175 MARGHERA (VE)
CENTRALINO: 041 25.24.151
FAX: 041 25.24.150

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it

e-mail: cplnd.venezia@figc.it



Stagione Sportiva 2006/2007

COMUNICATO UFFICIALE N° 5 del 3 Agosto 2006

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LND

1.1. Consiglio Direttivo

1.1.1. RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 LUGLIO 2006

Si riportano gli argomenti trattati in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto tenutasi a Ve-Marghera il 26 luglio 2006:

1. Iscrizioni Società Campionati 2006/2007

Il Consiglio Direttivo ha preso atto della situazione delle Società che hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, della stagione sportiva 2006/2007, presentando la domanda di partecipazione ed effettuando i versamenti previsti.

2. Completamento organici Campionati Regionali 2006/2007

Il Consiglio Direttivo ha preliminarmente esaminato i reclami proposti dalle Società Domegge calcio e ASD Vidor avverso le graduatorie stilate per l'ammissione al Campionato di 2^a Categoria:

- per la Società Domegge calcio, il Consiglio ha rigettato l'istanza, essendo la domanda di ammissione al concorso pervenuta fuori dei termini perentori fissati dal bando;
- a riguardo della Società ASD Vidor, che chiedeva la revisione del punteggio assegnatole, evidenziando la sua partecipazione all'attività giovanile in diversa Società alla quale era comunque consorziata, il Consiglio ha respinto il reclamo ribadendo il principio per cui ogni Società opera in maniera autonoma e che, per tale motivo, non può essere accolta la doglianza formulata.

Il Consiglio Direttivo, dopo avere verificato l'esistenza di posti disponibili nei Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, ha proceduto al completamento degli organici con l'ammissione di nuove squadre nel rispetto delle graduatorie di merito già pubblicate (vedi altra parte del presente Comunicato).

3. Composizione gironi Campionati Regionali 2006/2007

Il Consiglio Direttivo ha provveduto alla formazione ed all'approvazione dei gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a e 2^a Categoria, che trovano pubblicazione in diversa parte del presente Comunicato.

Per quanto riguarda la composizione dei gironi del Campionato Juniores Regionale, verificata la necessità di un approfondimento sulle domande pervenute, il Consiglio Direttivo ha dato mandato al Presidente Regionale di procedere alla composizione degli otto gironi previsti.

4. Abbinamenti 1° Turno Coppa Italia Dilettanti e Trofeo Regione Veneto 2006/2007

Il Consiglio Direttivo ha proceduto alla composizione dei gironi quadrangolari validi per la prima Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti e per il primo turno del Trofeo Regione Veneto per Società di 1^a e di 2^a Categoria.

I gironi trovano pubblicazione in altra parte del presente Comunicato, mentre i calendari saranno tempestivamente comunicati.

5. Play Off e Play Out – Stagione Sportiva 2006/2007

Il Consiglio Direttivo, viste le positive esperienze delle ultime due stagioni sportive, ha ribadito l'intenzione di organizzare i Play Off ed i Play Out alla conclusione dei Campionati 2006/2007.

Si è riservato la possibilità di rivedere la normativa in atto, entro breve termine.

6. Amministrative

Il Consiglio Direttivo:

- ha ratificato la rimessa di € 100.000,00.- al conto disponibilità liquida presso la L.N.D. per l'adeguamento del plafond del C.R. Veneto (2005/2006)
- ha autorizzato la rimessa di € 3.000.000,00.- al conto disponibilità liquida presso la L.N.D. per l'adeguamento del plafond del C.R. Veneto (2006/2007)
- ha ratificato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale dal 29/6 al 10/7/2006 per complessivi € 3.312,66.-.
- ha autorizzato il Comitato prov.le di Rovigo a depennare dal proprio registro n. 1 personal computer e un video, inventariati rispettivamente al n. 65 e al n. 66.

7. Attività di Calcio a 5.

Il Consiglio Direttivo ha autorizzato le ammissioni necessarie per il completamento dell'organico dei campionati di Serie C1 e di serie C2 per la stagione 2006/2007 (vedasi il Comunicato per l'attività di C/5)

Ha stabilito che le istanze avanzate dalle Società, contemplanti la rinuncia al Campionato di competenza e la richiesta di ammissione a quello di categoria inferiore, non potranno essere reiterate nelle stagioni sportive successive.

8. Attività femminile.

A richiesta del Delegato Regionale, il Consiglio ha autorizzato l'ammissione della Società Lughetto a completamento dell'organico del campionato regionale di Serie C di Calcio Femminile.

7. Varie

Il Consiglio Direttivo, prese in esame le domande pervenute, ha autorizzato le seguenti Società a svolgere attività in Comitato Provinciale/Locale diverso da quello territorialmente competente:

- U. S. Pegolotte con il Comitato di Padova;
- A.S. Fontanivese con il Comitato di Bassano del Grappa;
- U.S. Grantorto e G.S. Fides con il Comitato di Vicenza;
- U.S. Europeo Cessalto con il Comitato di San Donà di Piave;
- Union Calcio Cavarzere con il Comitato di Rovigo.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che le Società G.S. Stella Azzura Facen e UCD Rivereel hanno il proprio campo sportivo in via di ristrutturazione, ha autorizzato:

- la Società G.S. Stella Azzurra Facen di Pedavena (BI) a svolgere la propria attività sul campo sportivo di Biadene (Tv);
- la Società UCD Rivereel di Barbarano Vicentino (Vi) a svolgere la propria attività sul campo sportivo di Albettono (Vi).

8. Chiusura uffici sede regionale.

In occasione del Ferragosto, il Consiglio Direttivo ha autorizzato la chiusura degli uffici di segreteria del Comitato Regionale Veneto di Marghera nei giorni 12,13,14 e 15 agosto; riapriranno - con orario mattutino - mercoledì 16 agosto 2006.

Comitato Regionale Veneto L.N.D.

CHIUSURA DEGLI UFFICI

Si comunica che nei giorni

12, 13, 14 e 15 Agosto 2006

gli Uffici del Comitato Regionale Veneto L.N.D.

resteranno chiusi

1.2. Corso Di Abilitazione ad “ALLENATORE DI BASE” VICENZA dal 18 Settembre al 21 Ottobre 2006

Il Comitato Regionale Veneto, in collaborazione con il Settore Tecnico della F.I.G.C., organizzerà un Corso Regionale per l'abilitazione ad “Allenatore di Base” che, con il coordinamento del locale Comitato Provinciale FIGC, si svolgerà a **VICENZA dal 18/9 al 21/10/2006**.

I candidati dovranno presentare domanda **entro e non oltre Lunedì 28 Agosto 2006 – ore 12.00** – al Comitato Regionale Veneto (Via della Pila n. 1 – 30175 Marghera – VE) o la potranno inviare a mezzo di Raccomandata con avviso di ritorno, purché pervenga nel medesimo termine perentorio del 28/8/2006.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sui moduli previsti dal Settore Tecnico, che vengono – unitamente al bando – pubblicati in allegato al presente Comunicato.

Si invitano tutti i candidati interessati a leggere con attenzione il bando di concorso ed a compilare con la massima precisione i moduli previsti, unendo n. 2 fotografie formato tessera (apponendo sul retro il proprio nominativo) ed inoltrando il certificato medico richiesto.

Al Corso, che avrà la durata di cinque settimane, saranno ammessi n. 40 candidati.

Le lezioni teoriche e pratiche si terranno - di massima - dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, ad eccezione delle giornate di sabato in cui potranno svolgersi al mattino; nella quarta settimana sono previste visite a squadre giovanili e Scuole calcio in orario pomeridiano.

Alla conclusione del Corso ogni allievo sarà esaminato da un'apposita Commissione e, per conseguire l'abilitazione, dovrà ottenere la sufficienza in tutte le materie.

2. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

2.1. Segreteria

2.1.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ

Le sotto notate Società :

• Matricola n. 780375	A.C. ATHESTE	di Este (Pd) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 914170	A.P.D. ATHLETIC 04	di Sarcedo (Vi)
• Matricola n. 915580	A.S.D. ATLETICO CALCIO PAESE	di Paese (Tv) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 915990	A.C.D.ATLETICO CASTELFRANCO C5	di Castelfranco Veneto (Tv)
• Matricola n. 2890	U.S. ARDISCI E SPERA	di S.Giorgio Pertiche (Pd) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 780087	F.C. BASALGHELLE	di Mansuè (Tv) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 9080	A.P.D. CAMPETRA	di Camposampiero (Pd) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 915940	A.C. FIT LINE SAS C5 MOZZECANE	di Mozzecane (Vr)
• Matricola n. 780294	FORTITUDO CALCIO A 5	di Trissino (Vi)
• Matricola n. 780851	A.S. FUTSAL SEGUSINO C5	di Segusino (Tv)
• Matricola n. 780360	A.C. GIOVANILE EZZELINA	di S.Zenone degli Ezzelini (Tv) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 915741	A.S.D. GREEN PADOVA	di Ponte S.Nicolò (Pd)
• Matricola n. 916035	A.S.D.IDROTERMICAL CAMPOLONGO	di Campolongo Maggiore (Ve)
• Matricola n. 780653	F.C.V. LAMON CALCIO A 5	di Lamon (Bl)
• Matricola n. 500269	U.S.D. LIBERTAS CASTAGNARO	di Castagnaro (Vr) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 913866	A.C. LIMENA VILAFRANCA	di Limena (Pd) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 914073	F.C. MARANO 2004 A.S.D.	di Mira (Ve)
• Matricola n. 780405	A.S. MICHELANGELO H.	di Venezia-Mestre
• Matricola n. 914290	A.S.D. NEW TEAM VERONA	di Verona
• Matricola n. 35880	G.S. PADERNELLO	di Paese (Tv)
• Matricola n. 780009	POL. PEDEMONTE NEGRARESE ASD	di Negrar (Vr) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 780637	A.C. PRENDIN VIGONOV	di Vigonovo (Ve)
• Matricola n. 780042	A.S.D. PRISMA S.POLO C5	di S.Polo di Piave (Tv) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 780154	POL. S.GIOVANNI BATTISTA	di Chioggia (Ve) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 780562	A.S. S.T.E. CALCIO A 5 ROVIGO	di Rovigo
• Matricola n. 74888	U.S. SAN GIOVANNI ILARIONE	di S.Giovanni Ilarione (Vr) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 780925	A.S. SEREGNO BORG	di Verona (solo per attività di C5)
• Matricola n. 73509	U.C. SOLESINESE	di Solesino (Pd) (solo per attività di C5)
• Matricola n. 780664	A.C. SPORT MANAGEMENT POZZO	di S.Giovanni Lupatoto (Vr)
• Matricola n. 780651	POL. TEAM 2000 VICENZA	di Vicenza (solo per attività di C5 maschile)
• Matricola n. 64811	S.P. TORREGLIA	di Torreglia (Pd) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 70592	U.S. VIRTUS VILAFRANCA	di Villafranca Pad. (Pd) (solo per attività di C5 femm.)
• Matricola n. 780206	A.S. ZETA 4 STAMPI PIOVE	di Piove di Sacco (Pd)

non hanno provveduto ad iscriversi ai Campionati di competenza per la Stagione Sportiva 2006/2007.

Nei confronti delle suddette Società diviene pertanto operante il disposto di cui all'art. 110 delle N.O.I.F.
In base a tale norma i giocatori tesserati per le Società suelencate acquisiscono la libertà sportiva a partire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE SGS

3.1. Orario di Segreteria del Comitato Reg. Veneto - S.G.S.

Nei mesi di LUGLIO e AGOSTO la Segreteria del Comitato Regionale Veneto - Settore Giovanile e Scolastico sarà aperta dal LUNEDI' al VENERDI' dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Gli uffici di questo Comitato resteranno chiusi **dal 5 al 20 agosto 2006.**

Con la ripresa della nuova stagione sportiva, da settembre a giugno, la segreteria sarà a disposizione delle Società nei seguenti giorni:

dal LUNEDI' al VENERDI'	dalle ore 10.30 alle ore 13.00
MERCOLEDI'	dalle ore 16.00 alle ore 18.00
SABATO	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

3.2. Comunicato Ufficiale N° 1 Stagione Sportiva 2006/2007 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale - Sito Internet

Si rammenta che in INTERNET saranno disponibili tutti i comunicati ufficiali del **Settore Giovanile e Scolastico Nazionale**, al seguente accesso:

www.settoregiovanile.figc.it

Si ribadisce inoltre che in tale sito risulta già pubblicato il comunicato ufficiale n°1 con relativi allegati **(con esclusione dell'allegato 4 che, riveduto e corretto, è a disposizione presso tutti i Comitati Provinciali e Locali)** che regola l'attività della stagione sportiva 2006/2007.

3.3. Comunicato Ufficiale del Comitato Reg. Veneto - Settore Giovanile e Scolastico - Sito Internet - E Mail

Si invia a tutte le società del Veneto - per il tramite dei Comitati Provinciali in e-mail e in Internet -per un'attenta e scrupolosa lettura, il C.U. N° 1 del Comitato Regionale Veneto - S.G.S. riportante notizie utili per la prossima stagione sportiva.

Il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Veneto - S.G.S. verrà, normalmente, pubblicato ed affisso all'albo nella giornata di **Giovedì** di ogni settimana.

Inoltre tutte le società ed i Comitati Periferici potranno accedere, prendere visione, scaricare e stampare sul proprio computer i comunicati ufficiali del Comitato Regionale Veneto - Settore Giovanile e Scolastico che verranno inseriti in INTERNET.

L'accesso sarà consentito digitando il seguente URL:

www.settoregiovanile.figc.it/comitati_regionali/veneto.asp

Alle società che disputano i campionati a livello regionale, anche di Calcio Femminile e di Calcio a 5, verrà inviato inoltre il comunicato ufficiale all'indirizzo di posta elettronica dalle stesse segnalato sul modulo di iscrizione.

Si fa presente che farà comunque fede il Comunicato Ufficiale affisso all'albo presso la sede del Comitato Regionale S.G.S.

Le Società Venete (per le comunicazioni ufficiali SU LORO CARTA INTESTATA E A FIRMA DEL PRESIDENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE) potranno anche utilizzare per scambio di notizie ed informazioni le seguenti caselle postali elettroniche (**E - MAIL**) attive presso il Comitato Regionale Veneto - Settore Giovanile e Scolastico:

Segretario Regionale	vecalcio.giovanile@figc.it veneto.sgs@figc.it
Ufficio Tornei Regionale	vecalcio.sgsattività@figc.it
Attività di Base Regionale	vecalcio.sgsattbase@figc.it
Attività Scolastica Regionale	vecalcio.sgsattscol@figc.it
Rappresentative Regionali	vecalcio.sgsrapprese@figc.it

AVVISO ALLE SOCIETA'

Nel caso si ripresentasse la stessa situazione dello scorso anno, si avvisano fin d'ora le società che, dopo 3 avvisi di casella postale piena (che non ha pertanto ricevuto il C.U. settimanale inviato) questo Comitato si vedrà costretto ad eliminare dalla rubrica l'indirizzo e-mail non ricevente.

3.4. Richieste Informazione alle Segreterie dei Comitati Reg/Prov/Loc

Il C.R.V. - S.G.S. ritiene opportuno ricordare che, in merito alla interpretazione di norme contenute nelle Carte Federali, le risposte date alle richieste telefoniche avanzate dalle società agli addetti della Segreteria dei Comitati Regionali/Provinciali o Locali del Veneto, non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa che indipendentemente dal parere espresso, gli Organi della Giustizia Sportiva operano in piena autonomia di giudizio.

In ogni caso i comunicati ufficiali si intendono conosciuti dalla data di pubblicazione, mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

3.5. Giurisdizione dei Comitati

Una Società NON POTRA', **NELLA MANIERA PIU' ASSOLUTA**, SVOLGERE ATTIVITA' GIOVANILE CON PIU' DI UN COMITATO PROVINCIALE E LOCALE che dovrà essere quello che provvederà all' emissione dei cartellini annuali/biennali dei giocatori, NEL RISPETTO DELLA PROVINCIA DI APPARTENENZA.

Eventuali deroghe potranno essere concesse solo dal Comitato Regionale S.G.S. su segnalazione dei Comitati Provinciali/Locali per motivi del tutto eccezionali.

3.6. Affiliazione al Settore Giovanile e Scolastico (art. 15 delle N.O.I.F)

Per le società di "puro settore giovanile", che nella passata stagione sportiva hanno svolto regolare attività federale (campionati o tornei), l' affiliazione resta valida e pertanto non deve essere ripresentata.

Le società di **PURO SETTORE GIOVANILE di NUOVA COSTITUZIONE e le società dilettanti che quest' anno non iscriveranno nessuna squadra ai campionati della L.N.D.**, dovranno invece affiliarsi alla F.I.G.C. - S.G.S. presentando al Comitato Regionale Veneto S.G.S. la seguente documentazione **IN ORIGINALE**:

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.

- MODULO CELESTE predisposto dalla Segreteria federale, reperibile presso tutti i Comitati Provinciali, in 3 copie leggibili (trattandosi di carta chimica) debitamente compilate a macchina con particolare riferimento agli indirizzi (CAP compreso);
- il timbro della società nell'apposito spazio su tutte e 3 le copie - deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

B) Sigla e denominazione sociale (la sigla deve normalmente precedere la denominazione)

A.S.D. = Associazione Sportiva **Dilettantistica** (integrabile anche con altra sigla)

A.C. = Associazione Calcistica o Calcio
A.S. = Associazione Sportiva
C.S. = Centro Sportivo
F.C. = Football Club
U.P. = Unione Polisportiva
U.S. = Unione Sportiva

Pol. = Polisportiva
G.S. = Gruppo Sportivo
S.S. = Società Sportiva
Ass. = Associazione
A.P. = Associazione Polisportiva

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, **l'esistenza di altra società con identica denominazione comporta per la società affilianda l'inserimento di un'aggettivazione che deve precedere la denominazione;**

Per tale motivo, prima di redigere gli atti, le costituenti società devono contattare la Segreteria del Comitato Regionale per ottenere, da parte della Segreteria Federale, l'autorizzazione all'utilizzo della denominazione prescelta.

C) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società affilianda deve presentare:

- a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'organo direttivo (come da fax simile a disposizione presso i Comitati Provinciali)
- b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente (come da fax simile a disposizione presso i Comitati Provinciali)

D) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società affilianda deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

E) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, a mezzo assegno circolare, dell'importo di **€15,00**, per le Società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

§§§§§

La domanda di affiliazione deve essere presentata prima di effettuare le iscrizioni ai campionati/tornei provinciali e locali – indicativamente ENTRO IL MESE DI LUGLIO.

Tutte e tre le copie del modulo, più gli allegati, dovranno essere inviate direttamente al Comitato Regionale Veneto - Settore Giovanile e Scolastico - Via della Pila n° 1 - 30175 MARGHERA (VE). Fotocopia di tale domanda dovrà essere unita ai moduli per l'iscrizione della/e squadra/e al competente Comitato Periferico.

3.7. Oneri Economici per la Stagione Sportiva 2006/2007 (C.U. N° 2 del S.G.S. Nazionale)

a) GRATUITA' DELL' ATTIVITA' CALCISTICA GIOVANILE

La partecipazione all'attività calcistica Giovanile **non agonistica**, anche nella corrente stagione, è gratuita.

Pertanto le società **non sono tenute al versamento di alcun onere economico** per la partecipazione alle seguenti attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico:

- attività "Esordienti" e "Pulcini" provinciale e locale
- Campionati Provinciali Giovanissimi e Allievi
- Attività Regionale e Provinciale di "Calcio a 5"
- Attività Regionale e Provinciale di "Calcio Femminile"

b) VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE

Ferma restando la suddetta gratuità di partecipazione, le società che iscrivono le proprie squadre ai campionati e tornei organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico sono tenute al versamento di un deposito cauzionale, nella misura e con le modalità sottoindicate:

1) Le società appartenenti alle Leghe Professioniste che iscrivono le proprie squadre ai campionati Nazionali sono tenute al versamento di un deposito cauzionale nella misura di:

- | | |
|---|------------------|
| a) Campionato Nazionale Allievi Professionisti : | € 1000,00 |
| b) Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti : | € 1000,00 |

2) Le Società appartenenti alle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale, provinciale e locale, versano un deposito cauzionale unificato presso la rispettiva Lega, intendendosi lo stesso destinato sia alle attività giovanili che a quelle in ambito superiore.

Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali della stessa) corrispondono periodicamente ai Comitati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico le somme a questi dovute, a vario titolo.

3) Le Società di Puro Settore Giovanile versano i seguenti depositi cauzionali:

- Per UNA SQUADRA	nei soli Campionati Regionali	€ 420,00
“	nei soli Campionati Provinciali	€ 260,00
- Per PIU' SQUADRE	nei soli Campionati Regionali	€ 620,00
“	tra Campionati Regionali e Provinciali	€ 520,00
“	nei soli Campionati Provinciali	€ 310,00

3.8. Determinazione degli Oneri Finanziari per la Stag.Sp. 2006/2007

Gli oneri a carico delle Società e dei tesserati per la stagione sportiva 2006/07 sono stati determinati come segue (C.U. N° 21 del 30/6/06 F.I.G.C.)

a) TASSA DI AFFILIAZIONE (ART. 15/2 N.O.I.F.)

Per le società che si affiliano per svolgere attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico € 15,00

b) TASSA ANNUALE DI ADESIONE al Settore per l' Attività Giovanile e S.

Per le società federali € 25,00

c) TASSE PER RICORSI - SETTORE PER L' ATTIVITA' GIOVANILE E SCOL.

- ricorsi ai Giudici Sportivi € 52,00
- ricorsi al Giudice Sportivo di 2° Grado € 62,00
- ricorsi alla Commissione d' Appello Federale (CAF) od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali € 180,00
- ricorsi alla Corte Federale € 180,00
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.) € 78,00
- ricorsi alla Commissione Vertenza Economiche (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi di Preparazione € 78,00

NOTA : Ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati:

- per le vertenze di carattere economico nessuna tassa
- per tutti gli altri ricorsi € 31,00

d) TASSE DI TESSERAMENTO

- calciatori "Giovani": - VINCOLO ANNUALE - cartellino color verde Pulcini ed Esordienti € 6,50
- calciatori "Giovani": - VINCOLO ANNUALE - cartellino color giallo Giovanissimi ed Allievi € 11,50
- Calciatori "Giovani" - VINCOLO BIENNALE - cartellino color azzurro € 23,50

(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo per plastificazione)

NOVITA': al momento dell'acquisto dei cartellini le società verseranno al Comitato Provinciale un anticipo di € 2 - rispetto le cifre soprariportate - corrispondente al solo valore cartaceo del cartellino.

La differenza verrà versata al momento del ritiro dei cartellini - dopo l'avvenuta vidimazione.

- tessera impersonale per Dirigenti Accompagnatori € 4,00
- certificato assicurativo per "Piccoli Amici" € 2,00
- **Assicurazione obbligatoria Dirigenti di Società** € 9,50

TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

La FIGC ha ripristinato , a partire dalla corrente stagione sportiva, le tasse di iscrizione per le squadre che si iscrivono ai Campionati Nazionali e/o Regionali delle categorie Allievi e Giovanissimi:

Società	ALLIEVI REGIONALI	GIOVANISSIMI REGIONALI	ALLIEVI NAZIONALI	GIOVANISSIMI NAZIONALI
Professionalistica	€ 350	€ 300	€ 500	€ 400
Dilettanti	€ 250	€ 200		
Puro Settore	€ 200	€ 150		

3.9. Iscrizioni Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi e Tornei Regionali per Fasce B

Per l'attività di cui all' oggetto, organizzata dal Comitato Regionale Veneto - S.G.S., le società ammesse (vedi C.U. N° 2) dovranno formalizzare l' iscrizione compilando un apposito modulo (già inviato in allegato al C.U. N° 2).

TASSE DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI

Le società che si iscriveranno all'attività regionale **Allievi e Giovanissimi** dovranno provvedere ad effettuare un versamento - per ciascuna squadra iscritta - della quota sottocitata attraverso un **assegno circolare intestato a : FIGC - C.R.V. - S.G.S.** (per le società che iscrivono più squadre può essere versato un unico assegno cumulativo)

Società	ALLIEVI REGIONALI	GIOVANISSIMI REGIONALI
Professionalistica	€ . 350	€ . 300
Dilettanti	€ . 250	€ . 200
Puro Settore	€ . 200	€ . 150

Ulteriori tasse e/o depositi cauzionali verranno regolati con il competente Comitato Provinciale (in occasione delle iscrizioni ai Campionati/Tornei Provinciali), secondo le disposizioni e gli oneri economici riportati in altri punti del comunicato.

3.10. Iscrizioni Campionati e Tornei Provinciali e Locali

I Campionati e Tornei in oggetto verranno indetti ed organizzati dai Comitati Provinciali e Locali.

Le società di qualsiasi categoria, **dovranno versare** al competente Comitato, all'atto dell'iscrizione all'attività provinciale o locale:

- **TUTTE le società** **la TASSA DI ADESIONE AL SETTORE GIOVANILE di** **€ 25,00**
(tassa unica che non dipende dal n° delle squadre iscritte)
- **Le società di Puro Settore Giovanile, oltre la tassa di adesione, il deposito cauzionale di:**
 - **Per UNA SQUADRA** nei soli Campionati Regionali **€ 420,00**
 - “ nei soli Campionati Provinciali **€ 260,00**
 - **Per PIU' SQUADRE** nei soli Campionati Regionali **€ 620,00**
 - “ tra Campionati Regionali e Provinciali **€ 520,00**
 - “ nei soli Campionati Provinciali **€ 310,00**

3.11. Iscrizioni Attività di Base - Scuole di Calcio

Si ribadisce quanto pubblicato sul C.U. n° 1 del SGS Nazionale per la Stagione Sportiva 2006/2007 da pagina 5 della parte 2 :

Le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una “Scuola Calcio”, il cui riconoscimento ufficiale è rilasciato dal Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico, al quale vanno trasmessi, dai Comitati Provinciali/Locali, i moduli loro presentati dalle Società.

Allo scopo di coordinare sempre meglio le attività calcistiche giovanili dai 6 ai 12 anni e valutare le trasformazioni in atto e le relative necessità territoriali, tutte le Società che svolgono attività anche se in una soltanto delle categorie di base, Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti,

DEVONO

1) Presentare in allegato alla domanda di iscrizione all' attività ufficiale Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, il Modulo per il Censimento della Scuola Calcio o Centro Calcistico di Base(allegato al C.U. N° 1 Nazionale) che determinerà successivamente l' appartenenza ad una delle seguenti tre tipologie:

- A) **Scuola di Calcio Qualificata** (obbligatori 3 tecnici abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C.);
- B) **Scuola di Calcio** (obbligatori 2 tecnici abilitati dal Settore Tecnico F.I.G.C.)
- C) **Centro Calcistico di Base** (responsabile tecnico preferibilmente abilitato dal Settore Tecnico F.I.G.C. oppure dal S.G.S. attraverso i corsi C.O.N.I. - F.I.G.C.(presentare in allegato al Modulo di Censimento copia dell' attestato di partecipazione).

I Comitati Provinciali/Locali di appartenenza NON POTRANNO accettare iscrizioni alla attività ufficiale Pulcini ed Esordienti se ENTRO 15 GIORNI DALL'INIZIO DEL TORNEO - non verrà consegnato il modulo di Censimento della Scuola Calcio o Centro Calcistico allegato al C.U. N° 1 Nazionale.

2) Successivamente le Società potranno inviare ai Competenti Comitati Provinciali/Locali eventuali variazioni o aggiornamenti dati del Modulo di Censimento **entro e non oltre il 14 ottobre 2006.**

3.12. Ammenda in Caso di Rinuncia a Calendari Pubblicati

Questo Comitato Regionale Veneto - S.G.S., ad integrazione di quanto pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico sul C.U. N° 1, punto 12 pag. 23 della parte 5 - dispone che:

Alle Società che comunicano la loro **RINUNCIA alla partecipazione a campionati o tornei regionali - provinciali - locali - A CALENDARI PUBBLICATI**, verrà comminata una sanzione pecuniaria fino a 10 volte la misura prevista per la prima rinuncia (Art. 53 comma 8 NOIF):

RITIRO A CALENDARI PUBBLICATI, PER OGNI SQUADRA:

Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi	€ 1030,00
Campionati Provinciali e Locali Allievi e Giovanissimi	€ 250,00
Tornei Provinciali e Locali Esordienti e Pulcini	€ 100,00

SI RICORDA CHE IL RITIRO DI UNA SQUADRA DAI CAMPIONATI ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI REGIONALI/PROVINCIALI/LOCALI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEI CALENDARI 2006/07, O DURANTE IL CAMPIONATO, PRECLUDERÀ ALLA SOCIETÀ L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI O GIOVANISSIMI 2007/2008.

3.13. Indennizzi per Rinuncia a Gara

Ad una società che **RINUNCIA A DISPUTARE UNA GARA**, verrà addebitato, su delibera degli Organi Disciplinari, oltre alle ammende previste sul C.U. N° 1 del Settore Giovanile e S. Nazionale punto 12 pag.23 della parte 5, il seguente indennizzo in applicazione del punto 7 dell' art. 53 delle N.O.I.F.

- **addebito delle spese organizzative in favore della società avversaria di:**

- € 65,00 per i campionati allievi e giovanissimi regionali (comprese Fasce "B")
- € 45,00 per i campionati allievi e giovanissimi provinciali e locali

L' indennizzo sopraccitato non verrà applicato a quelle società che rinunciano alla gara dandone preavviso almeno 48 ore prima dell' effettuazione della stessa, in tempo utile cioè per avvisare la società avversaria.

3.14. Versamento di Ammende e Tasse

Le società sono tenute a versare entro 30 giorni dalla pubblicazione del comunicato le ammende comminate dal Giudice Sportivo sia per l'attività regionale che per quella provinciale.

Si rammenta inoltre che i ricorsi presentati ai vari livelli di giustizia sportiva vanno sempre accompagnati con la corrispondente tassa (vedi **punto 1.8** del presente comunicato).

3.15. Saldo Contabile Stagione Sportiva 2005/2006

Visto che le società hanno versato un unico deposito cauzionale con l' iscrizione delle squadre ai campionati delle rispettive Leghe (Prof. - Prof C - Dilettanti), **i saldi passivi** relativi alla partecipazione all' attività giovanile per la stagione 2005/2006, verranno trasmessi alle Leghe di appartenenza (per i Dilettanti al Comitato Regionale Veneto - L.N. Dilettanti), che provvederanno alla successiva trascrizione sugli estratti conto delle società interessate.

Le Società di "Puro Settore" i cui conti risultassero **a debito, debbono provvedere a ripianarli inviando un assegno corrispondente al saldo dovuto, intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.-G.S.**

Le Società, comprese quelle di "Puro Settore", che risultassero **a credito** per l' attività giovanile svolta nella stagione sportiva 2005/2006 potranno presentare una richiesta scritta, a firma del Presidente, di restituzione del saldo direttamente al Comitato Regionale Veneto - Settore Giovanile e Scolastico, una volta ricevuto l' estratto conto di chiusura dell' annata sportiva.

Attenzione : Le società che hanno organizzato tornei, sono invitate a verificare con attenzione l'estratto conto in quanto lo stesso può non essere definitivo e potrebbe essere quindi soggetto a revisione, in particolare per quanto riguarda l'addebito relativo alle spese arbitrali.

3.16. Transito delle Entrate e delle Uscite delle Associazioni Sportive

Si ritiene utile rammentare che in base alle norme di legge tutti i versamenti effettuati a favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche **nonché tutti i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importi superiori a € 516,46 devono essere disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati alla società o associazione sportiva** o altri sistemi di pagamento quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla società od organizzazione sportiva destinataria dei versamenti, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli.

Si invitano le società al rispetto di quanto sopra rappresentato per ogni adempimento che intercorra con i vari Comitati della F.I.G.C..

3.17. Pagamenti a vario titolo da parte delle società

Si è rilevato in diverse occasioni che molte società hanno IMPROPRIAMENTE effettuato bonifici relativi all'attività di Settore Giovanile e Scolastico sul conto corrente bancario del C.R.V. – L.N.D. (Unicredit).

Al fine di evitare disagi contabili, si invitano le società ad osservare con particolare attenzione le indicazioni fornite da ciascun ufficio circa le modalità dei versamenti da effettuare.

Si ribadisce che per il Settore Giovanile e Scolastico i **versamenti devono essere effettuati a mezzo assegno circolare:**

- **intestato a F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S.** per iscrizioni all'attività regionale, per le affiliazioni, a saldo del debito stagione precedente, per il pagamento di ammende – tasse o reclami ai Giudici sportivi, per l'approvazione dei tornei organizzati dalle società;
- **intestato al Comitato Provinciale di competenza** per iscrizioni all'attività provinciale, per acquisto cartellini o altro riferito ai rapporti diretti con il Comitato Provinciale.

3.18. Mancata Partecipazione alla Gara per Causa di Forza Maggiore

Si rammenta che l'art. 55 delle N.O.I.F. prevede che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare (o Giudice di 2°) in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi a tali Organi di Giustizia è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste agli articoli 24 - 29 - 32 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

3.19. Allenatori Patentati per ogni Squadra Partecipante ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali

Si rammenta che per **OGNI SQUADRA** partecipante al Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi (comprese le squadre "Fascia B") è **obbligatorio l'utilizzo di un allenatore abilitato** dal Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Le società, **in presenza di casi particolari e di comprovate necessità**, possono richiedere al Presidente del C.R.V. - S.G.S. **DEROGA** alla disposizione di cui sopra purché il tecnico non qualificato del quale intendono avvalersi, abbia frequentato un Corso CONI-FIGC (presentare un curriculum dell'interessato e copia dell'attestato di partecipazione al corso).

3.20. Elenco Giocatori da Presentare all'Arbitro

Si ricorda alle società, che nell'elenco dei giocatori da presentare all'arbitro, dovranno riportare **giorno, mese ed anno di nascita dei giocatori stessi**.

Si rammenta inoltre la norma riguardante l'obbligatorietà dell'indicazione in distinta della **qualifica dell'assistente all'arbitro, cioè se dirigente o giocatore:**

- nel caso sia dirigente sarà sufficiente indicare il numero di un documento di identità;
- nel caso sia un giocatore si dovranno riportare tutti i dati anagrafici.

Le Società che disputeranno i CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI a livello Regionale, Provinciale o Locale e che risulteranno inadempienti a quanto sopra riportato, saranno multate dal Giudice sportivo di competenza nella misura seguente:

- € 13,00 per la prima infrazione
- € 26,00 per la seconda infrazione
- € 42,00 e **inibizione per un mese** al Dirigente accompagnatore responsabile, per la terza infrazione.

3.21. Persone Ammesse nel Recinto di Gioco (Art. 66 N.O.I.F.)

Per le gare organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, come per quelle della L.N.D., sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera personale o tessera impersonale FIGC) :

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, **in mancanza, esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente.**
(Per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovrà essere un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.)
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta ad ogni effetto, la propria Società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

3.22. Tessere Impersonali per Accompagnatori Ufficiali

Nella tessera impersonale potranno essere trascritti esclusivamente i nominativi dei Dirigenti della società dichiarati nei moduli d'iscrizione ai campionati inviati alle rispettive Leghe o Comitati di appartenenza.

Le nomine di collaboratori che vanno ad aggiungersi all'organigramma societario dovranno essere comunicate su carta intestata della Società e firmate dal Presidente.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà **la cancellazione d'autorità dei nominativi non dichiarati**.

Le tessere impersonali per accompagnatori ufficiali, anche per le squadre dei Campionati ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI, dovranno essere acquistate presso i Comitati Provinciali/Locali competenti per territorio, che provvederanno anche alla loro vidimazione.

SI EVIDENZIA LA NECESSITA' DI PORRE LE FIRME PER ESTESO NELLA PARTE DI TESSERA INTERESSANTE LA PRIVACY. IN CASO CONTRARIO LA TESSERA NON POTRA' ESSERE RILASCIATA.

3.23. Sostituzioni - Squalifiche

Le società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico - **per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini** - hanno la facoltà di **sostituire SETTE CALCIATORI** indipendentemente dal ruolo ricoperto, secondo quanto riportato sul C.U. N. 1 del S.G.S. Nazionale punto 7 pag. 19 della parte 5.

Si rammenta che in base all'art. 41 del C.G.S. comma 2), **NON E' PREVISTO L' AUTOMATISMO della squalifica in caso di espulsione nelle categorie Esordienti e Pulcini.**

Pertanto un giocatore espulso dal campo in una gara ufficiale del Torneo Esordienti o Pulcini **NON dovrà intendersi automaticamente squalificato per la successiva gara, ma dovrà attendere il verdetto del Giudice Sportivo.**

In caso di squalifica, la stessa decorrerà a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale riportante la delibera del Giudice Sportivo.

3.24. Saluti

Si ritiene opportuno evidenziare che in **tutte le categorie del Settore Giovanile** i dirigenti e i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Qualora tale auspicio venga disatteso, il competente grado di Giustizia Sportiva prenderà i provvedimenti disciplinari a carico delle Società che risulteranno inadempienti.

3.25. Green Card

Come indicato nel C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, nelle categorie di Base (Pulcini ed Esordienti) è prevista la possibilità di assegnare delle **"Green Card"** (cartellino verde) per gesti di "Fair Play" (gioco onesto e giusto) o di "Good Play" (buon gioco).

In sostanza gesti di significativa sportività nei confronti degli avversari e dei compagni di gioco (ma, a parere dello scrivente Comitato Regionale, anche nei confronti del pubblico e/o del direttore di gara) o di particolari, apprezzabili ed inusuali gesti tecnici.

Le Green Card assegnate dovranno essere segnalate sul referto arbitrale, specificando la tipologia dell'assegnazione (Fair Play o Good Play).

Solamente il numero di Green Card ottenute grazie a particolari casi di "Fair Play", motivati ed avallati da entrambi i dirigenti e tecnici delle due squadre, concorrerà, al pari degli altri parametri (risultati tecnici, utilizzo del maggior numero di giocatori, eventuali penalizzazioni, partecipazione di bambine, ecc., ecc.), a determinare la graduatoria di merito di entrambe le categorie.

3.26. Minuti da Recuperare per Interruzione di Gioco

Come per le gare delle altre categorie, in assenza del quarto uomo, l' A.I.A. ha disposto che anche nelle gare di campionati allievi e giovanissimi regionali, provinciali e locali, l'arbitro al termine di ciascun tempo comunichi i minuti che intende recuperare facendo un apposito segnale con le mani.

Ovviamente, nel caso eccezionale si verificasse - dopo la comunicazione - un ulteriore motivo di recupero, dovrà essere effettuata un'altra segnalazione.

3.27. Concomitanze Gare sullo Stesso Campo

Il Consiglio direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento degli incontri:

- a) Campionato Nazionale Serie D
- b) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- c) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"
- d) Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
- e) Campionato di Eccellenza
- f) Campionato di Promozione
- g) Campionato di 1^ categoria
- h) Campionato di 2^ categoria
- i) Campionato Nazionale "Juniores"
- l) Campionato Nazionale Allievi
- m) Campionato Regionale "Juniores"
- n) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"
- o) Torneo Primavera Femminile
- p) Campionato Regionale Allievi
- q) Campionato Regionale Giovanissimi
- r) Campionato di 3^ categoria
- s) Campionato di 3^ categoria - under 21
- t) Campionato di 3^ categoria - under 18
- u) Campionato Provinciale "Juniores"
- v) Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"
- w) Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile
- x) Attività Amatori

3.28. Richieste di Alternanze/Concomitanze per Gare di Diverse Categorie

Le Società sono invitate a rivolgere direttamente ai COMITATI PROVINCIALI O LOCALI le richieste di alternanze/concomitanze per lo svolgimento delle gare che vedono impegnate squadre che partecipano ai campionati allievi e/o giovanissimi regionali con squadre di categorie la cui attività viene organizzata dai Comitati Prov/Locali (Juniores provinciali - 3^ categoria - etc), in relazione al fatto che i calendari gare di questi ultimi campionati vengono elaborati successivamente a quelli regionali.

3.29. Campi in Erba Sintetica

Con comunicazione del 13/6/2002, l'allora Commissario Straordinario della F.I.G.C. Giovanni Petrucci, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione Federale Impianti Sportivi, autorizza lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in ERBA SINTETICA.

Si evidenzia che per l'utilizzo gli stessi dovranno ottenere preventivamente la necessaria omologazione e certificazione da parte della Commissione appositamente istituita dalla Lega Nazionale Dilettanti.

3.30. Targa Disciplina 2006/07 - Campionati Regionali - Provinciali e Locali

Al termine della stagione sportiva verrà assegnata, per ogni categoria, una targa di merito alla Società che avrà totalizzato il minor numero di penalità in base alla tabella pubblicata sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale, punto 11 pag. 20 della parte 5.

Si ribadisce che le recenti disposizioni emanate dal SGS Nazionale prevedono che

UNICAMENTE LA SQUADRA ALLIEVI O GIOVANISSIMI che supererà i 100 PUNTI DI PENALIZZAZIONE NELLA CLASSIFICA DISCIPLINA DEI CAMPIONATI REGIONALI E/O PROVINCIALI/LOCALI (si terrà conto anche delle Squadre "FASCIA B" FUORI CLASSIFICA) NON VERRA' AMMESSA RISPETTIVAMENTE AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI REGIONALE 2007/2008.

3.31. Tesseramento Calciatori

Per le disposizioni generali riguardanti la tipologia dei tesseramenti, si rimanda a quanto pubblicato sul C.U. n.1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, pagina 7 – parte 5.

Pur tuttavia, si ritiene utile evidenziare quanto segue:

1) GIOVANI”

il tesseramento “GIOVANI” (ANNUALE – cartellino Verde e Giallo, BIENNALE – CARTELLINO AZZURRO), emesso dai Comitati Provinciale e/o Locali, deve essere firmato dal calciatore e contestualmente da **entrambi gli esercenti la potestà genitoriale**. Nel caso il giocatore sia orfano oppure affidato ad uno solo dei due genitori, la situazione dovrà essere suffragata da apposita documentazione. In mancanza di tale documentazione essenziale, la richiesta di tesseramento dovrà essere ritenuta nulla e di conseguenza respinta dal competente Comitato.

In tal senso si riporta il testo dell’art. 316 del Codice Civile del diritto di famiglia attualmente vigente:

“ Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’ età maggiore od all’ emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...”.

Poiché il consenso circa la scelta dell’ ambiente e della Società presso la quale praticare l’ attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di legge e per evitare l’ insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche regione) che la richiesta di tesseramento di calciatori “giovani” venga sottoscritta, appunto, **da entrambi i genitori**.

Ovviamente i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l’ altro genitore è emigrato oppure che v’è regime di separazione dei coniugi e il genitore, con il quale il calciatore non convive, risiede in altra località o nel caso sia stata assegnata la patria potestà ad uno solo dei genitori.

Qui di seguito si elencano le diverse tipologie di tesseramento:

TESSERA DELLA FIGC CON VINCOLO ANNUALE DI COLORE “VERDE”:

previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l’ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo (Pulcini ed Esordienti);

TESSERA DELLA FIGC CON VINCOLO ANNUALE DI COLORE “GIALLO”:

previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio in cui ha inizio la stagione sportiva, hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo;

TESSERA DELLA FIGC CON VINCOLO BIENNALE DI COLORE “AZZURRO”:

il calciatore in età dai 12 anni compiuti dall’anno in cui ha inizio la stagione sportiva ai 14 anni non compiuti, può assumere vincolo “biennale” con la società per la quale richiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la società per la quale è già tesserato.

Le Società debbono **sempre** accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore;
- lettera di accompagnamento (allegata al CU N° 1 del SGS Nazionale), da parte della società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati;
- **copia del certificato medico previsto.**

Si segnala, che tutta la documentazione sopra evidenziata, idonea per un corretto tesseramento, dovrà essere presentata sia per i nuovi quanto per i già tesserati.

NON E’ PIU’ VALIDA, QUINDI, LA COPIA DEL CARTELLINO DELLA PRECEDENTE STAGIONE SPORTIVA.

SI EVIDENZIA LA NECESSITA’ DI PORRE LE FIRME PER ESTESO NELLA PARTE DI TESSERA INTERESSANTE LA PRIVACY. IN CASO CONTRARIO LA TESSERA NON POTRA’ ESSERE RILASCIATA.

2) LIMITAZIONI AL TESSERAMENTO CALCIATORI E TESSERAMENTO IN DEROGA

(ex art. 40, comma 3, delle NOIF)

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto in favore di Società che abbiano sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia oppure che abbiano sede in una Provincia, anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in favore della Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età e proseguano gli studi fino ad adempiere all’obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire **entro il 15 novembre di ogni anno** (dovranno essere presentate al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)- corredate dalla seguente documentazione (in originale):

- certificato cumulativo dello stato di famiglia e residenza
- certificato di iscrizione scolastica

Le predette Società al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento di minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga NON sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci senza giustificati motivi.

I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

La deroga NON è trasferibile ad altra Società o ad altro giocatore ed ha validità **per una sola stagione sportiva**.

Il rinnovo delle richieste di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) dovrà pervenire entro il **15 settembre di ogni anno** trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale dovranno pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva antecedente. La comunicazione dovrà pervenire entro la data del 15 settembre.

2) il TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI CON DOMICILIO DIVERSO DALLA RESIDENZA e di età anagrafica inferiore ai 14 anni (per i quali non è possibile la deroga di cui all'art. 40 comma 3) può avvenire quando sia dimostrabile che la diversa domiciliazione consenta di ritenere stabilmente trasferito l'intero nucleo familiare, almeno per una stagione sportiva in una regione diversa da quella di residenza. In tal caso il minore potrà tesserarsi, per una stagione sportiva, in favore della società avente sede nella regione dove è domiciliata la sua famiglia. A tal fine le società dovranno presentare al Comitato Provinciale di appartenenza la seguente **documentazione in originale**:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, alla presenza di un pubblico ufficiale, riportante i nominativi di tutti i componenti il nucleo familiare domiciliati nel Comune diverso da quello di residenza;
- b) il certificato di stato di famiglia e residenza
- c) una documentazione attestante la ragione del trasferimento – ad esempio la dichiarazione del datore di lavoro del padre o della madre -
- d) la certificazione di iscrizione e frequenza scolastica del giocatore.

4) TESSERAMENTO "GIOVANI" STRANIERI

Le Società "pure" del Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, **esclusivamente con cartellino annuale**, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni di nazionalità straniera, **residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale** (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra Regione).

Il loro tesseramento può essere effettuato dai Comitati Provinciali e/o Locali solo se il giovane straniero è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione (art.40 comma 7).

E' pertanto necessario esibire **IN ORIGINALE**:

Giovane Straniero Comunitario

- stato di famiglia cumulativo della residenza
- iscrizione o frequenza scolastica

Giovane Straniero Extracomunitario

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad 1 anno nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra Provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha **un'età anagraficamente inferiore ai 12 anni compresi**, può essere prodotto anche copia **del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino)**.

Il Comitato Provinciale o Locale dovrà inviare (per quest'ultimo caso), unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla società (allegata al C.U. N° 1 SGS Nazionale), tutta la documentazione al Comitato Minori Stranieri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale – dopo opportuni accertamenti – rilascerà il nulla osta al tesseramento.

Copia della richiesta di nulla osta rilasciata dal Comitato Minori Stranieri deve essere inoltrata per conoscenza al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

Solo a questo punto il Comitato Provinciale o Locale può accedere al tesseramento.

Sarà cura delle Società informare il Comitato dei Minori Stranieri ed il Settore Giovanile Nazionale dell'avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Per le società appartenenti alle Leghe Professionistiche si rimanda a quanto previsto in materia dalle N.O.I.F..

Per il tesseramento dei **Giovani Extracomunitari**, di età inferiore agli anni 16, si fa riferimento a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 40/bis delle NOIF.

3.32. Esenzione dall'Imposta di Bollo per i Certificati Anagrafici Richiesti dalle Società Sportive

La legge n° 388 del 23 dicembre 2000, con la disposizione di cui all'art. 33, ha introdotto la statuizione che:

I certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza, sono esenti da bollo.

3.33. Deroga Partecipazione Giovani Calciatrici - Esordienti e Pulcini

Si rammenta alle Società interessate che potrà venire concessa deroga alle calciatrici di un anno superiore a quello della categoria Esordienti o Pulcini (punto 4- pag. 27 della parte 3), purché, allegato all'istanza, presentino una dichiarazione firmata da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, come fac-simile allegato n.8 al C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale (il tutto da inviare al Comitato Regionale Veneto S.G.S. che inoltrerà la richiesta al Nazionale).

3.34. Annullamento Tesseramenti

Si integra quanto disposto sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale punto 4 pag. 14-18 parte 5 :

A - SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107 N.O.I.F.)

I calciatori "Giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in una lista di svincolo da parte della società.

Tali liste devono essere depositate a mano o inoltrate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento al
COMITATO REGIONALE VENETO S.G.S. - VIA DELLA PILA n.1 - 30175 MARGHERA (Ve)

da venerdì 1° DICEMBRE a giovedì 14 DICEMBRE 2006 (ore 13).

Devono pervenire entro i termini sopra stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta, la lista deve pervenire entro dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. (C.U. N° 182/A del 31/3/2006 della F.I.G.C.).

Si precisa che:

- possono essere svincolati i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre 2006, indipendentemente dall'aver preso parte, o no, a gare ufficiali di campionato; (attenzione a non inserire in lista tesserati "biennali");
- Alla domanda dovrà essere **allegato il cartellino originale**;
- le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore interessato la loro rinuncia al vincolo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine fissato (14/12/06) - (Art. 107 - comma 6);
- lo svincolo avrà valore dalla data del timbro postale o del deposito a mano in Comitato Regionale Veneto - S.G.S.;
- **il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 15 dicembre 2006;**
- **In base a quanto disposto dall'art. 107 n.3 delle NOIF, le liste di svincolo, una volta depositate o spedite, non possono più essere modificate.**
- il Comitato Regionale Veneto S.G.S. provvederà a registrare l'annullamento del tesseramento in AS400 e per opportuna conoscenza invierà copia, a mezzo fax della lista di svincolo di ciascuna società al rispettivo Comitato Provinciale o Locale.
- Il C.R.V. - S.G.S. pubblicherà i nominativi dei giocatori svincolati sul proprio C.U dopo il 15/12/2006, e successivamente verranno riportati anche sui comunicati dei Comitati Provinciali e Locali.

B - SVINCOLO PER INATTIVITA' DELLA SOCIETA' (Art. 110 delle N.O.I.F.)

Le richieste, a firma del giocatore e degli esercenti la potestà genitoriale, formulate in base all'art. 110 NOIF, riportato sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 16 parte 5 dovranno essere presentate al COMITATO REGIONALE VENETO S.G.S. - VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (Ve). Lo stesso provvederà a darne atto con pubblicazione nel proprio comunicato ufficiale.

C - SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110 comma 7 delle N.O.I.F.)

Il Comitato Regionale Veneto S.G.S., in ogni momento della stagione sportiva, può disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "Giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" **QUANDO SIA PROVATO IL TRASFERIMENTO dei medesimi UNITAMENTE AI RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI.**

Per i giocatori delle categorie "Giovannissimi" ed "Allievi" le richieste di deroga con tale motivazione verranno esaminate dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

D - SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE (Art. 109 N.O.I.F.)

1) Il calciatore vincolato con tesseramento annuale, **dopo 4 giornate** dall'inizio del campionato o torneo, se non avrà preso parte ad alcuna gara, in base a quanto contenuto sul C.U. N° 1 S.G.S. pag. 16 parte 5 potrà inviare lettera raccomandata, **firmata dallo stesso e dagli esercenti la potestà genitoriale**, al competente **COMITATO REGIONALE VENETO – S.G.S.** - (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla società di appartenenza; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata alla lettera inviata al Comitato).

La società può proporre opposizione entro 8 giorni (lavorativi) dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento inviati al competente **COMITATO REGIONALE SGS** e per conoscenza al calciatore. La mancata opposizione nei modi e termini indicati è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

In caso di assenso la stessa provvederà ad inviare al C.R.V. – S.G.S. il cartellino originale da annullare.

Il Comitato Regionale Veneto S.G.S. darà notizia dell' avvenuto svincolo sul proprio comunicato ufficiale.

2) Lo svincolo per inattività può essere **richiesto, d'accordo con la società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (campionati o tornei)**. Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata al **Comitato Regionale competente**, corredata dell'assenso della società di appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento. (vedi modulo allegato al presente C.U.)

D - REVOCA DEL TESSERAMENTO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

La richiesta, **firmata dal giocatore e dagli esercenti la potestà genitoriale** (allegare la ricevuta della raccomandata inviata alla società), debitamente motivata e documentata, dovrà essere presentata al SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE - Via Po 36 - 00198 ROMA.

La richiesta stessa deve essere trasmessa, a mezzo raccomandata, anche alla società per la quale il calciatore è tesserato.

L' opposizione non effettuata da parte della società **entro 8 giorni** (lavorativi) dal ricevimento della richiesta di revoca è considerata adesione.

E - SVINCOLO TESSERAMENTO BIENNALE (Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.)

La richiesta, **firmata dal giocatore e dagli esercenti la potestà genitoriale**, corredata dai documenti richiesti come da C.U. N.1 del SGS Nazionale punto 4/C pag. 17 parte 5, distinguendo se c'è l'assenso della società di appartenenza o se la richiesta è formulata per gravi e documentati motivi, deve essere inviata - nei termini stabiliti annualmente dalla Commissione Premi di Preparazione - , in raccomandata, alla COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE – CORSO ITALIA 35/B - 00198 ROMA, che decide in unica ed inappellabile istanza (si consiglia **di utilizzare i moduli allegati al presente C.U.**)

IL GIOCATORE POTRA' SOTTOSCRIVERE UN NUOVO TESSERAMENTO SOLO A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL COMUNICATO UFFICIALE SU CUI APPARE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE DI ANNULLARE IL TESSERAMENTO BIENNALE.

3.35. Procedura per l'inoltro dei Reclami

Si propone uno schema riassuntivo delle procedure e dei termini nei casi più comuni di reclami (ci si riferisce al nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva)

1) Reclamo al Giudice Sportivo di 1° Grado può essere proposto esclusivamente nei casi previsti dall'art. 24 commi 2 - 3 - 6 - 8 del C.G.S., nei termini dal medesimo stabiliti, e con le modalità di cui all'art. 29 comma 5.

Il preannuncio di reclamo, cui non viene fatto seguito, sarà gravato della relativa tassa che verrà automaticamente addebitata.

2) Reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nei confronti delle decisioni prese dal Giudice di 1° Grado (Art. 42 comma 5 - C.G.S.)

- a) devono essere spediti, in raccomandata, entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera che si vuole impugnare
- b) deve essere allegata la tassa
- c) copia del reclamo deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata
- d) la ricevuta originale di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo

3) Reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali guardalinee di parte (Art. 42 C.G.S.-comma 3)

Si precisa che posizione di tesserati deve intendersi : "legittimo e personale titolo del soggetto (calciatore o guardalinee) a prendere parte alla gara" con riferimento alla regolarità di tesseramento, alla assenza di provvedimenti disciplinari in corso a proprio carico (squalifiche - inibizioni) nonché al rispetto dell'età prevista per la partecipazione a gare delle singole categorie del Settore Giovanile e Scolastico.

- deve essere spedito, in raccomandata, entro **7 giorni** dallo svolgimento della gara stessa, ma comunque non oltre 7 giorni dalla chiusura del campionato o torneo cui i reclami si riferiscono;
- deve essere allegata la tassa;
- deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata;
- la ricevuta originale di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

4) Reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni adottate dai Giudici di 2° Grado è ammesso da parte delle società quando riguarda: (Artt. 33 e 40 C.G.S.)

- squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti che vadano oltre i 12 mesi;
- squalifiche di campo che vadano oltre i 4 mesi;
- penalizzazioni in classifica;
- decisioni di carattere tecnico disciplinare in ordine alla regolarità od allo svolgimento delle gare.

- deve essere spedito, in raccomandata, **entro il 7° giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale**. In caso di delibera per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il 7° giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione;
- deve essere allegata la tassa;
- deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata;
- la ricevuta originale di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

5) Non sono impugnabili in alcuna sede (2° Grado o CAF) i seguenti provvedimenti:(art. 41 comma 3)

- squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni
- inibizioni per dirigenti - allenatori - massaggiatori fino a 1 mese
- squalifiche di campo di gioco per 1 giornata
- ammenda inferiore a € 52 per società di 2^a e 3^a cat. o del Settore Giovanile e Scol.
- ammenda inferiore a € 155 per società interregionali - promozione - 1^a cat. - calcio femminile o calcio a 5.

6) NORME GENERALI (ART. 29 C.G.S.)

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza e considerando invece il giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

7) TASSE RECLAMI

I reclami al Giudice Sportivo di 1° Grado e/o al Giudice Sportivo di 2° Grado dovranno essere accompagnati dalla relativa tassa - vedi punto 1.8/c del CU N° 1 del SGS Regionale - con assegno circolare intestato a: F.I.G.C. - C.R.V. - S.G.S..

Per esigenze contabili, le tasse relative ai reclami accolti o parzialmente accolti, da restituire alle società reclamanti, saranno accreditate sul conto partitario di ciascuna società interessata.

8) MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Si evidenzia che la nuova stesura del C.G.S. stabilisce all'art. 34 comma 7 le modalità di trasmissione di tutti gli atti previsti dallo stesso codice; tali atti potranno d'ora in poi essere inviati anche a mezzo **fax** o **posta elettronica** "a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari".

Fa eccezione il preannuncio di reclami e ricorsi che devono essere esclusivamente trasmessi via **telegramma** o **telex**.

3.36. Leve Calcio - Raduni

Le **LEVE CALCIO** per i giovani, organizzate dalle Società, non necessitano di autorizzazione da parte del Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico sempreché la pubblicizzazione a mezzo stampa, T.V. e manifesti metta ben in risalto che alle **predette leve possono partecipare ESCLUSIVAMENTE GIOVANI NON TESSERATI**.

Venendo meno a questa puntualizzazione, le manifestazioni ricadono nella normativa dei "**RADUNI**" che esclude tassativamente la selezione di giovani calciatori di età inferiore agli anni 12 e che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione preventiva da parte del Comitato Regionale Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di agevolare e uniformare le richieste di tali raduni, da effettuarsi almeno 10 giorni prima, secondo le disposizioni emanate dal S.G.S. Nazionale sul C.U. N° 1, punto 6 pag. 25 parte 3, **si allega al presente comunicato un modello**

fac-simile, da fotocopiare su carta intestata, che dovrà essere utilizzato dalle società interessate, organizzatrici del raduno.

Il C.R.V. - S.G.S. rilascerà l'autorizzazione pubblicandola sul comunicato ufficiale.

Eventuali inadempienze rispetto le disposizioni del C.U. N° 1, saranno motivo di deferimento agli organi disciplinari per i provvedimenti di competenza.

3.37. Tornei Organizzati dalle Società

Si informano le società che il fascicolo relativo alla documentazione da presentare per ottenere l'approvazione di un torneo, (che terrà conto di quanto già pubblicato sul C.U. n° 1 del S.G.S. Nazionale – parte 6) verrà divulgato al più presto tramite i comunicati ufficiali dei Comitati Provinciali o Locali.

Nel frattempo anticipiamo che :

- le tasse sono quelle riportate sul C.U. N° 1 SGS Nazionale esclusivamente nel punto 6 della parte 6 (il C.R.V.- S.G.S. NON ritiene di applicare il punto 7 , per motivi amministrativi)
- si confermano gli stessi importi del deposito cauzionale per le spese arbitrali;
- potranno essere utilizzati i fac-simile di regolamento distribuiti la stagione scorsa avendo cura di modificare le date che si riferiscono alle categorie.

TORNEI DA SVOLGERSI A SETTEMBRE 2006

Si invitano le società interessate allo svolgimento di **tornei a fine agosto e nel mese di settembre**, di fare riferimento, in attesa delle disposizioni per la stagione 2006/07, a quanto pubblicato sul C.U. N° 1 del 1/7/05 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, integrato dalle modalità di presentazione e dai fac-simile di regolamento emanati dal C.R. Veneto - S.G.S. con C.U. N° 25 del 26/1/06.

Le società che intendono organizzare **tornei a carattere regionale - provinciale o locale DOVRANNO INVIARE la documentazione ENTRO FINE GIUGNO/PRIMI LUGLIO al Comitato Provinciale o Locale** di appartenenza della società (anche se normalmente è previsto l'invio della pratica almeno 40 giorni prima dell'inizio del torneo).

Il Comitato Provinciale avrà cura di inoltrare il tutto al Comitato Regionale S.G.S. **entro il 15/7/2006 affinché possa pubblicarne l'approvazione entro il mese di luglio.**

Tale disposizione tiene conto che nel periodo estivo i vari Comitati osservano orari ridotti o chiudono per le ferie.

3.38. Richiesta di Partecipazione a Gare o Tornei all'Estero

Come pubblicato sul C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale pag. 6 parte 6 (invitiamo a prenderne visione) , per ottenere l'autorizzazione da parte del Presidente Federale ad effettuare trasferte all' estero per disputare gare o tornei, le società dovranno inoltrare richiesta al **Comitato Regionale S.G.S. Veneto almeno 45 giorni prima** della data d' inizio della trasferta.

3.39. Partecipazione di Giocatori a Tornei non Autorizzati

E' tassativamente vietato a Società e Giocatori tesserati alla Federazione Italiana Gioco Calcio organizzare o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa.

Qualora pervengano segnalazioni circostanziate e verificabili a questo Comitato, le Società o i tesserati inosservanti del divieto sopraccitato, saranno deferiti agli organi disciplinari competenti.

Si ricorda altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli organi federali non potranno essere ammessi al beneficio del risarcimento.

3.40. Autorizzazione Disputa Gare Amichevoli

Le Società che intendano organizzare gare amichevoli, per le categorie allievi - giovanissimi - esordienti, sul proprio campo **DEVONO CHIEDERE AUTORIZZAZIONE, almeno 5 giorni prima della gara,**

- al Comitato Provinciale/Locale di competenza - se la partita verrà arbitrata da Dirigenti della Società

- al Comitato Regionale S.G.S. se la Società chiede espressamente l' invio di un arbitro federale.

Le spese arbitrali saranno poste a carico della Società richiedente.

3.41. Tutela Medico Sportiva (art. 43 N.O.I.F.)

Le società sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica per accertare la loro idoneità all' attività sportiva.

Per i calciatori di età compresa fra i 6 e i 12 anni non compiuti è richiesto l' accertamento **dell' idoneità generica**, mentre per coloro che compiono anagraficamente il 12° anno di età, è obbligatorio l' accertamento **dell' idoneità specifica all'attività sportiva agonistica.**

Gli accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e vanno ripetuti ogni anno, **prima dell' inizio delle attività.** Le certificazioni di idoneità devono essere conservate agli atti delle società e aggiornate a cura del Medico sociale.

DA QUESTA STAGIONE SPORTIVA COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO

SI INVITANO LE SOCIETA' A LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO SUL CU N°1 SGS NAZ PUNTO 2 PARTE 5.

In ottemperanza a quanto dispone l' art. 43 delle N.O.I.F. comma 5), **le Società hanno l' obbligo di informare immediatamente**, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale o il competente Comitato, dell'accertata **inidoneità alla pratica agonistica** di un loro calciatore tesserato, **di qualsiasi categoria**, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Esse sono responsabili dell' utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità.

Si richiamano le Società associate al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43 delle NOIF, al fine di sensibilizzare i propri atleti tesserati a sottoporsi - tempestivamente - alla visita medica obbligatoria prevista per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti direttamente a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni accaduti nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero calciatori tesserati privi della su indicata certificazione, in assenza della quale - oltretutto non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

3.42. Gratuità Rilascio Certificazioni Mediche

Si rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio Decreto del 28/11/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10/12/2003, inerente la modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante "definizione dei livelli essenziali di assistenza" in materia di certificazioni mediche, **ha stabilito la gratuità per il rilascio delle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.**

Per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni, invece, le prestazioni sono erogabili solo a totale carico dell'utente con pagamento dell'intero importo tariffario.

3.43. Assicurazioni Calciatori e Dirigenti

I calciatori "**Giovani**" tesserati con il cartellino annuale - biennale - "Piccoli Amici" , sottoscrivendo il tesseramento, sono automaticamente assicurati con la **AIG - EUROPE**.

Appena in possesso divulgheremo le modalità relative alla procedura di assistenza in caso di infortunio.

3.44. Assicurazione Complementare Infortuni

L'assicurazione complementare infortuni **facoltativa** per la stagione sportiva 2005/2006 stipulata dal Comitato Regionale Veneto con la Compagnia Assicurazioni Generali S.p.a. ha validità, per le società aderenti, dalla mezzanotte del giorno di adesione e sino al 18 settembre 2006.

Verrà valutato il rinnovo per la stagione sportiva 2006/2007.

3.45. Premio di Preparazione

La dispensa-guida sulla normativa del Premio di Preparazione è stata divulgata in allegato al C.U. N° 23 del 12/01/06 del C.Reg.Veneto - S.G.S. .

In allegato riportava le tabelle relative alle stagioni sportive 2003/2004 - 2004/2005- 2005/2006 ed i facsimile delle lettere per la richiesta del premio e per l'eventuale ricorso.

La nuova dispensa e la tabella relativa alla stagione 2006/07 verrà pubblicata non appena il Consiglio Federale avrà deliberato l'aggiornamento del parametro.

3.46. Sponsorizzazione e Commercializzazione dei Marchi

Le società partecipanti all'attività di Settore Giovanile, come per quella della L.N.D., potranno apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell' art. 72 delle NOIF , che così cita:

TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI

1. I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva : n. 1 portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva.
2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di **TRE** marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. **Limitatamente alle gare organizzate dalla L.N.D.e dal S.G.S. è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di quattro marchi pubblicitari di dimensioni complessiva fissata dallo stesso C.F. E' altresì consentito, in aggiunta, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata dai singoli calciatori.**
I proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico-amatoriale svolta in ambito territoriale.
- 4 bis L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
 La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.
5. OMISSIS...

Si precisa che il Consiglio Federale con C.U. n° 17/A del 27/7/2004 ha deliberato di :

- a) estendere lo **spazio** a disposizione dello sponsor sulle maglie da giuoco **fino a 250 cm²** per le competizioni organizzate dalle Leghe e dal S.G.S. e di poter inserire all'interno dello stesso fino a due marchi pubblicitari per le Leghe Professionistiche **o fino a tre marchi per la L.N.D.ed il S.G.S.;**
- b) consentire, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario **sui pantaloncini, delle dimensioni massime di cm² 75** , mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da giuoco in **cm² 200**, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario all'interno di detto spazio per le Leghe Professionistiche e di **solì due marchi pubblicitari per la L.N.D. ed il S.G.S.;** la possibilità di optare per la soluzione sub a) o sub b) deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;

3.47. Divieto di fumare nell'area tecnica

Si rammenta che con il C.U. n. 121/A della FIGC, pubblicato in Roma il 6 ottobre 2004, il Presidente federale- preso atto della introduzione, nell'ambito delle competizioni U.E.F.A., del divieto di fumare nell'area tecnica durante le gare – ha sancito il divieto di fumare nell'area tecnica del campo di giuoco, durante lo svolgimento le gare.
 L'inosservanza di detto divieto integra responsabilità disciplinare.

3.48. Danni provocati alle autovetture degli Ufficiali di gara

Qui di seguito si riporta il testo della Circolare n. 12 della L.N.D., pubblicata in Roma il 12 novembre 2004, avente ad oggetto le norme procedurali da seguire per le richieste di risarcimento dei danni riportati dalle vetture degli Ufficiali di gara:

“La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e l'Associazione Italiana Arbitri, hanno riformulato le norme procedurali relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subiti dagli Ufficiali di gara.

Al riguardo, gli Arbitri e gli Assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:

- chiedere al Dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura;

- constatare con il responsabile della Società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara;

- riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni;

- trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale (Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S., Comitato Interregionale, Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque) inviandone copia al C.R.A. ed alla propria Sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione.

Ove gli Ufficiali di gara non adempiano esattamente le disposizioni sopra indicate, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcuna richiesta di danni.

Il competente Organo federale, oltre ad inviare immediatamente la documentazione del danno alla Società responsabile, addebiterà, in via cautelativa, la somma richiesta sul conto in essere presso il medesimo Organo federale.

La Società, entro 15 giorni dal ricevimento, potrà contestare con le debite motivazioni sia l'entità del danno sia il danno stesso. In tal caso, il competente Organo federale dovrà interessare la Commissione Paritetica presso la Lega Nazionale Dilettanti, trasmettendo le contro-deduzioni della Società e la richiesta dell'Arbitro o Assistente arbitrale che, in via

